

Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel territorio di SanMiniato

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 - Norme di riferimento e principi generali	3
Art. 3 – Definizioni	4
Art. 4 – Titolare del trattamento	5
Art. 5 – Designato/Responsabile interno del trattamento	5
Art. 6 – Gli Autorizzati/Incaricati del trattamento	5
Art. 7 – L'Amministratore di sistema	6
Art. 8 – Informativa Privacy	6
Art. 9 – Finalità dei sistemi e architettura degli impianti	6
Art. 10 – Integrazione con le Forze di Polizia	
Art. 11 – Trattamento e conservazione dei dati	7
Art. 12 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati	8
Art. 13 - Diritti dell'interessato	8
Art. 14 - Sicurezza dei dati	9
Art. 15 - Modalità di raccolta e trattamento dei dati	10
Art. 16 - Accesso agli impianti e ai dati	10
Art. 17 - Sistemi integrati di videosorveglianza	11
Art. 18 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale	
Art. 19 – Provvedimenti attuativi	
Art. 20 – Entrata in vigore	

Art. 1 - Oggetto

- 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del territorio dal Comune e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
- 2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dalla Polizia Locale.
- 3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
- 4. Ai fini delle definizioni si deve fare riferimento al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003.

Art. 2 - Norme di riferimento e principi generali

- 1. La normativa relativa alla materia della videosorveglianza comprende:
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante del 8 aprile 2010;
- Regolamento UE n.679/2016 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017 (definisce la «sicurezza urbana»); Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (G.U. 21/04/2017, n. 93);
- Linee guida n. 3/2019 del Comitato Europeo;
- D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009; Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, (G.U. 24/04/2009, n. 95).
- 2. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutela della sicurezza urbana. L'art. 4 del D.L. 14/2017 definisce la sicurezza urbana come "il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile...".
- 3. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune attengono in via principale alla tutela della sicurezza urbana, alla tutela del patrimonio comunale, alla tutela della protezione civile, alla tutela della sicurezza stradale, alla tutela ambientale ed al presidio eventuale anche di ulteriori attività di polizia amministrativa. Si riassumono di seguito i principi per la gestione dei sistemi/impianti e per il trattamento dei dati:
- Principio di liceità Il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. È necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), GDPR di cui il Comune e il comando di Polizia Locale sono investiti;
- **Principio di necessità** I sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati

anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati;

- Principio di proporzionalità La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. Nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento;
- Principio di limitazione delle finalità Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), GDPR, gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi;
- **Principio di integrità e riservatezza** Il Titolare del trattamento è tenuto a trattare i dati personali in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, prevenendo trattamenti non autorizzati o illeciti oltre alla perdita, alla distruzione o al danno accidentale.

Art. 3 – Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
- 1. per dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online od a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- 2. per **trattamento**, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 3. per **Titolare del trattamento**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- 4. per **Responsabile (esterno) del trattamento**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- 5. per **Autorizzato o Incaricato del trattamento**, la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile interno del trattamento;
- 6. per **Interessato**, la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;

- 7. per **terzo**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- 8. per violazione dei dati personali, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 4 – Titolare del trattamento

Il Comune di San Miniato è Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. All'Ente compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare. A tal fine il Comune è rappresentato dal Sindaco.

Art. 5 – Designato/Responsabile interno del trattamento

- 1. Designato/Responsabile interno del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Comandante del corpo di Polizia Locale per le telecamere collegate alla centrale operativa che può, in supporto organizzativo, delegare in forma scritta la funzione a Funzionario all'uopo incaricato. Il suddetto viene nominato dal Sindaco con decreto.
- 2. Il Designato/Responsabile interno del trattamento dei dati provvede a:
- individuare e nominare per iscritto i soggetti Autorizzati/Incaricati del trattamento, dando loro idonee istruzioni;
- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite ai soggetti Autorizzati/Incaricati del trattamento;
- adottare e rispettare le direttive e le misure di sicurezza tecniche e organizzative nel trattamento dei dati personali;
- evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli Interessati;
- evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste;
- interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
- provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite di sistemi di videosorveglianza, nel caso cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
- ogni ed altra qualsivoglia attività espressamente a lui delegata dal Sindaco.

Art. 6 – Gli Autorizzati/Incaricati del trattamento

- 1. I soggetti Autorizzati/Incaricati del trattamento, nominati con atto scritto del Designato/Responsabile interno del trattamento, sono tutti gli operatori che effettuino in via principale o residuale un trattamento dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite della videosorveglianza, con specifica delimitazione dell'ambito di competenza.
- 2. I soggetti Autorizzati/Incaricati del trattamento hanno l'obbligo di:
- trattare tutti i dati personali di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
- effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 7 – L'Amministratore di sistema

L'Amministratore o gli Amministratori di sistema sono designati dal Comune. Nell'atto di designazione il Comune, in qualità di Titolare del trattamento, può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza.

Art. 8 - Informativa Privacy

- 1. I soggetti Interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata sono informati, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente, attraverso cartellonistica apposta prima del raggio d'azione delle telecamere o nelle immediate vicinanze delle stesse (Informativa di primo livello) in modo da permettere all'Interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all'altezza degli occhi). Il primo livello riguarda la modalità con cui avviene la prima interazione fra il Titolare del trattamento e l'Interessato.
- 2. L'Informativa di primo livello contiene le informazioni più importanti: Titolare del trattamento, contatti del D.P.O., finalità sintetiche del trattamento, tempo di conservazione delle immagini, diritti degli Interessati, contatti del Titolare del trattamento, immagine stilizzata di una videocamera, link all'Informativa Privacy di secondo livello pubblica sul sito istituzionale dell'Ente.
- 3. Sul sito istituzionale del Comune e presso gli uffici individuati è disponibile inoltre l'Informativa Privacy di secondo livello (completa) concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato.

Art. 9 – Finalità dei sistemi e architettura degli impianti

- 1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune. L'art. 6 del D.L. 11/2009 («Piano straordinario di controllo del territorio») stabilisce al comma 7 che "Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico".
- 2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
- tutela della sicurezza urbana;
- tutela del patrimonio comunale;
- tutela della protezione civile e della salute pubblica;
- tutela della sicurezza stradale;
- monitorare l'accesso alle zone a traffico limitato:
- tutela ambientale e polizia amministrativa, volta anche al contrasto a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti;
- tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
- prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni.
- 3. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle Forze di polizia a competenza generale (sistema integrato di videosorveglianza), deve essere specificamente disciplinato con appositi atti.
- 4. Il sistema di videosorveglianza si compone di una serie di dispositivi di ripresa video (telecamere) installate sul territorio del Comune che riprendono e registrano immagini che permettono di

identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese anche in condizioni di scarsa luminosità. Il sistema è attivo in maniera continua. Le telecamere consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in caso contrario, utilizzano eventualmente un sistema di illuminazione ad infrarossi che consente di generare flussi video in scale di grigio. Le telecamere possono essere dotate di sistemi di ripresa digitale e sono dotate di zoom ottico e/o digitale con capacità di ingrandimento variabile.

- 5. I flussi video prodotti dalle telecamere sono trasportati attraverso una rete di telecomunicazione basata sul protocollo IP e sono raccolti presso i sistemi centralizzati di registrazione e controllo e osservazione in tempo reale.
- 6. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza compete di norma alla Giunta Comunale.
- 7. Sono attivabili impianti di fotosorveglianza o/e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Corpo di Polizia Locale, nel rispetto delle norme di legge. I dati personali sono trattati nell'esercizio delle ordinarie funzioni di polizia amministrativa e sono finalizzati ad accertare condotte sanzionate prevalentemente in via amministrativa: art. 13 della L. 689/1981, avente ad oggetto "Atti di accertamento"; art. 192 del D.Lgs. 152/2006, avente ad oggetto "divieto di abbandono"; art. 255 del D.Lgs. 152/2006, avente ad oggetto "abbandono di rifiuti". In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, l'utilizzo delle telecamere per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose avverrà solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Art. 10 - Integrazione con le Forze di Polizia

- 1. Il sistema di videosorveglianza in uso nel Comune è di tipo integrato.
- 2. Il Comune può consentire alle Forze di Polizia, per le finalità di prevenzione e contrasto dei reati e di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la diretta visualizzazione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati sul proprio territorio di competenza inerenti ad obiettivi di peculiare rilievo per l'ordine e la sicurezza pubblica, in ossequio al "Patto per la sicurezza urbana" stipulato.
- 3. Il modello di gestione privacy conforme alla Privacy by Design comprende l'applicazione del Patto per la sicurezza urbana di cui al D.L. 14/2017. Nel configurare i sistemi di videosorveglianza da utilizzare in comune tra le diverse Forze di polizie deve essere tenuto in considerazione anche quanto previsto dalle Linee Generali sulla sicurezza integrata del 24 Gennaio 2018 (in attuazione dell'art. 2, D.L n. 14/2017). Sono inoltre stipulati con le Forze di polizia apposito protocollo per la sicurezza urbana e accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del GDPR.
- 4. L'accesso alle immagini sarà permesso esclusivamente su postazioni dedicate individuate e gestite dal Comune installate presso le sale/centrali operative delle suddette Forze di Polizia e collegate per mezzo di collegamenti telematici dedicati ed esclusivi senza che vi sia interazione o interferenza con gli impianti telematici delle suddette sale/centrali operative.
- 5. La scelta e la posizione delle telecamere viene fatta di concerto fra l'Amministrazione Comunale, la Polizia locale e le Forze di Polizia.

Art. 11 – Trattamento e conservazione dei dati

- 1. I dati personali oggetto di trattamento effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche sono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità sopra indicate e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
- 2. I dati personali sono conservati per le finalità di sicurezza urbana per un periodo non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione. L'art. 6, comma 8, del D.L. 11/2009 stabilisce che "La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione".
- 3. Il suddetto termine di 7 giorni si applica solo alla videosorveglianza per sicurezza urbana. In tutti gli altri casi di videosorveglianza, i tempi di conservazione dei dati personali è di massimo 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba adire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Art. 12 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

- 1. Ai sensi dell'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procede ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.
- 2. Parimenti si procederà nei casi in cui il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 13 - Diritti dell'interessato

- 1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'Interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., GDPR, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:
- a) di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- c) di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
- 2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Titolare del trattamento dei dati (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Privacy").
- 3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:
- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;

- l'eventuale abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'Interessato.
- 4. Il Titolare accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.
- 5. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, GDPR, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, GDPR.
- 6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'Interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'Interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
- 8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'Interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 14 - Sicurezza dei dati

- 1. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:
- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- 2. Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, GDPR, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distribuzione, perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.
- 3. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:
- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali Incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e

di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;

- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
- e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.
- 3. Il Titolare e il Designato/Responsabile interno del trattamento vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare gli Incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Art. 15 - Modalità di raccolta e trattamento dei dati

- 1. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.
- 2. Le telecamere di cui al precedente comma 1 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
- 3. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
- 4. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'Unita di ricezione e registrazione, dove sono registrati su appositi server od altri sistemi di archiviazione. Il segnale è successivamente ed eventualmente rilanciato alle centrali operative delle altre Forze di Polizia a ciò autorizzate. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato.
- 5. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità descritte nel presente regolamento.

Art. 16 - Accesso agli impianti e ai dati

- 1. L'accesso ai dati è effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal Titolare del trattamento.
- 2. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi presso la centrale di controllo e osservazione presso il Comando di Polizia

Locale. I locali sono dotati di sistemi antintrusione e antincendio.

3. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente al Titolare, al Designato/Responsabile interno del trattamento e agli Incaricati del trattamento, salvo quanto previsto per le altre Forze di Polizia per il sistema di videosorveglianza integrato.

Art. 17 - Sistemi integrati di videosorveglianza

- 1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, potranno essere attivate anche le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:
- a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi Titolari del trattamento, utilizzanti le medesime infrastrutture tecnologiche;
- b) collegamento telematico di diversi titolari di Trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo.

Art. 18 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

1.Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss., GDPR ed alle disposizioni attuative.

Art. 19 – Provvedimenti attuativi

- 1. Compete alla Giunta, sulla scorta di istruttoria idonea a dimostrare il rispetto dei principi e modalità prescritte dal presente Regolamento, l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, l'eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile per il conseguimento delle finalità del sistema di videosorveglianza.
- 2. La scelta e la posizione delle telecamere viene fatta inoltre di concerto fra l'Amministrazione Comunale, la Polizia Locale e le principali Forze dell'Ordine.

Art. 20 – Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.
- 2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.
- 3. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperito sul sito internet del Comune.